**ERITREA**

INFORMAZIONI GENERALI

ACQUISTO DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO

In Eritrea i non cittadini non possono acquistare beni immobili ad uso abitativo. Il Proclama 12/1991 in vigore dal 06/11/1991 all’art. 41 dispone che *“Lo straniero non può essere proprietario di beni immobili in Eritrea”*.

ACQUISTO DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE

Tale diritto non è riconosciuto ai cittadini stranieri.

ACQUISTO DI TERRENI

Nessuno può acquistare terreni (neanche i cittadini eritrei) poiché considerati proprietà del demanio pubblico, come riportato nel Proclama 16/1991.

COSTITUZIONE O ACQUISTO DI QUOTE DI SOCIETÀ

Allo straniero è concesso di costituire una società solo se ha un socio eritreo, il quale ha diritto ad almeno il 52% delle quote di proprietà.

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

Gli stranieri non possono assumere cariche sociali, come disposto dall’art. 38 del Proclama 12/1991.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ O DONAZIONI

Unicamente i cittadini eritrei e i doppi cittadini possono accettare eredità o donazioni.

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO (firmato a Roma il 06.02.1996, in vigore dal 14.7.2003)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO DELL'ART. 3 CHE MODIFICA L’ACCORDO DEL 06.02.1996 IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (firmato a Asmara il 26.4.1999)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>